


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.
FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO**

Nr. Progr. **14**

Data **30/03/2021**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 30/03/2021 alle ore 17:30

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/03/2021 alle ore 17:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
VITI CARLO DUILIO	SINDACO	Presente	
Pittorru Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pirina Lucia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Filippeddu Christian	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Deiana Vanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ruiu Giovanna Beniamina Pia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Calzoni Gavino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Scanu Paola	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Marras Gian Michele	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Petrassu Marcuccia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Abeltino Tonello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	10	Totale Assenti	1

Assenti Giustificati i signori:

MARRAS GIAN MICHELE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO SUPPLENTE BARBARA PINI.

In qualità di SINDACO, DOTT. CARLO DUILIO VITI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati:

1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE
SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che "per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 02/02/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE

DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2020;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (83%) e utenze non domestiche (17%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 31.07.2021 (prima rata) rata unica;
- b. 30.09.2021 (seconda rata);
- c. 31.10.2021 (terza rata);
- d. 15.12.2021 (quarta rata);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

VERIFICATO che nei primi mesi dell'anno 2021 la maggior parte delle utenze non domestiche ha subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19;

RITENUTO necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

PRESO ATTO che le attività soggette a sospensione per emergenza COVID-19 rientrano nelle seguenti categorie:

- alberghi con ristorante
- alberghi senza ristorante
- uffici ed agenzie
- negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
- attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)
- carrozzeria, autofficine elettrauto
- attività artigianali di produzione beni specifici
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
- bar, caffè, pasticceria
- ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio

RITENUTO di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:**

per la sola parte fissa della componente tariffaria, le agevolazioni per le utenze domestiche comprese nelle categorie catastali "A", come meglio specificato nella tabella che segue in relazione al numero degli occupanti dell'abitazione:

Numero occupanti	% Agevolazione Parte Fissa
1	14%
2	13%
3	10%
4	9%
5	9%
6 o più	9%

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

per la sola parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
5	Alberghi con ristorante	70%
6	Alberghi senza ristorante	70%
8	Uffici ed agenzie	70%
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	70%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	70%
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	70%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	70%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	70%
17	Bar, caffè, pasticceria	70%
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	70%

➤ **RIDUZIONI:**

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione tariffaria del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, applicando la tariffa quale unico componente;
- Per le utenze non domestiche uso stagionale si applica una riduzione tariffaria del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle riduzioni è quantificato presuntivamente in complessivi € 9.000,00;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 13.800,00 per le utenze domestiche e € 4.825,18 per le agevolazioni Covid-19;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dopo l'illustrazione da parte del presidente ed una breve discussione, con voti unanimi espressi verbalmente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:**

per la sola parte fissa della componente tariffaria, le agevolazioni per le utenze domestiche comprese nelle categorie catastali "A", come meglio specificato nella tabella che segue in relazione al numero degli occupanti dell'abitazione:

Numero occupanti	% Agevolazione Parte Fissa
1	14%
2	13%
3	10%
4	9%
5	9%
6 o più	9%

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

per la sola parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche, soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
5	Alberghi con ristorante	70%
6	Alberghi senza ristorante	70%
8	Uffici ed agenzie	70%
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	70%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	70%
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	70%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	70%

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	70%
17	Bar, caffè, pasticceria	70%
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	70%

➤ **RIDUZIONI:**

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione tariffaria del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, applicando la tariffa quale unico componente;
 - Per le utenze non domestiche uso stagionale si applica una riduzione tariffaria del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile;
- 7 Di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
- a. 31.07.2021 (prima rata) rata unica;
 - b. 30.09.2021 (seconda rata);
 - c. 31.10.2021 (terza rata);
 - d. 15.12.2021 (quarta rata);
- 8 Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Inoltre stante l'urgenza, con voti unanimi espressi verbalmente;

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 30/03/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE
SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. VITI CARLO DUILIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO SUPPLENTE
PINI BARBARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **13** del **15/03/2021**

Numero Delibera **14** del **30/03/2021**

Settore/Servizio: **Servizio Finanziario -**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** sulla originaria proposta ha espresso parere:

FAVOREVOLE

Data 15/03/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE

SANTU CRISTINA

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** sulla originaria proposta ha espresso parere:

FAVOREVOLE

Data 15/03/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

SANTU CRISTINA

TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE		
Categorie	Tariffa FISSA	Tariffa VARIABILE
1	€ 1,33489	€ 48,78201
2	€ 1,56627	€ 94,85391
3	€ 1,77985	€ 98,98683
4	€ 1,92224	€ 120,59997
5	€ 1,97564	€ 162,47120
6 o più	€ 1,95784	€ 163,41974

TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE				
Cat	Descrizione	TF	TV	Tariffa Totale 2021
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	2,31257	1,03540	€ 3,3480
2	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	3,30064	1,48280	€ 4,7834
3	stabilimenti balneari	1,45023	0,52549	€ 1,9757
4	esposizioni ed autosaloni	0,60205	0,26909	€ 0,8711
5	alberghi con ristorante	1,98180	0,83627	€ 2,8181
6	alberghi senza ristorante	1,50512	0,68042	€ 2,1855
7	case di cura e riposo	1,57595	0,70670	€ 2,2826
8	uffici ed agenzie	3,58573	1,61589	€ 5,2016
9	banche, istituti di credito e studi professionali	3,34668	1,49765	€ 4,8443
10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,84439	0,74656	€ 2,5910
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,56129	0,84173	€ 4,4030
12	attività artigianali tipo botteghe (falname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	1,76365	0,62063	€ 2,3843
13	carrozzeria, officine elettrauto	1,91593	0,86013	€ 2,7761
14	attività industriali con capannone di produzione	0,72600	0,32798	€ 1,0540
15	attività artigianali di produzione beni specifici	1,37940	0,57009	€ 1,9495
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	10,48273	4,71898	€ 15,2017
17	bar, caffè, pasticceria	8,27215	3,72072	€ 11,9929
18	Supermercati, macellerie e generi alimentari	1,28661	0,45301	€ 1,7396
19	plurilicenze alimentari	4,64711	1,97898	€ 6,6261
20	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	7,46540	0,78688	€ 8,2523
21	discoteche, night club	1,95595	0,87855	€ 2,8345